



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** in particolare l’articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*bis*) del citato decreto-legge n. 61 del 2023, che, tra le attività che il Commissario straordinario è chiamato a svolgere nell’ambito delle misure di ricostruzione privata, annovera la previsione di “*apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell’ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate*”;
- VISTA** la Determina n. 145 del 31 agosto 2025 con la quale è stata istituita la Commissione tecnica straordinaria di cui all’articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni per il territorio della Regione Emilia-Romagna, e contestualmente ne è stata definita la composizione ed il funzionamento nonché sono stati individuati i rappresentanti permanenti e nominato il coordinatore;
- VISTA** la Determina n. 194 del 30 ottobre 2025 con la quale è stata istituita la Commissione tecnica straordinaria di cui all’articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni per il



territorio della Regione Marche, e contestualmente ne è stata definita la composizione ed il funzionamento nonché sono stati individuati i rappresentanti permanenti e nominato il coordinatore;

VISTA la Determina n. 4 del 19 gennaio 2026 con la quale è stata istituita la Commissione tecnica straordinaria di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni per il territorio della Regione Toscana, e contestualmente ne è stata definita la composizione ed il funzionamento nonché sono stati individuati i rappresentanti permanenti e nominato il coordinatore;

VISTE le proprie ordinanze, registrate alla Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale con le quali si è progressivamente proceduto:

- alla disciplina delle misure di ricostruzione privata, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- all'approvazione degli elenchi degli interventi più urgenti in materia di ricostruzione pubblica, da realizzare nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuando, altresì, i soggetti attuatori degli interventi e disciplinandone le modalità di programmazione, affidamento, esecuzione e rendicontazione, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 20-*octies*, 20-*novies* e 20-*decies* del più volte richiamato decreto-legge n. 61 del 2023;

VISTA che l'ordinanza commissariale n. 53 del 7 settembre 2025 che dispone l'erogazione dei contributi per la delocalizzazione di immobili ad uso residenziale in alternativa ai contributi di cui all'art. 1 dell'Ordinanza 14/2023 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui sussistano tutte le condizioni indicate all'art. 20-*sexies* comma 3-*bis* del decreto-legge n. 61/2023;

VISTO l'art. 2, comma 4, della succitata Ordinanza Commissariale n. 53/2025 in base alla quale la Commissione Tecnica Straordinaria territorialmente competente viene coinvolta nelle procedure per la concessione dei contributi per la delocalizzazione, verificando in particolare la sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge n. 61/2023;

VISTA la determina n. 43 del 13 febbraio 2026 con cui il Commissario straordinario ha definito le modalità di convocazione, di funzionamento e di espressione del parere di competenza delle Commissioni Tecniche Straordinarie territorialmente competenti per la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per accedere ai contributi per la delocalizzazione;

VISTE le modifiche e integrazioni introdotte al richiamato art. 20-*sexies* del decreto-legge n. 61/2023 in materia di delocalizzazioni da successivi provvedimenti normativi e, in particolare:

- le modifiche apportate al comma 3-*bis*, all'esito delle quali il testo vigente stabilisce che i contributi di cui al comma 3 possono essere destinati, nei limiti delle risorse disponibili, anche:
 - a) *all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;*
 - b) *all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla riparazione o*

ricostruzione nel medesimo luogo in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree”;

- il comma 3- bis.1, introdotto dall'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, che stabilisce che *“I contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-bis possono essere richiesti, anche per interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3-bis. Tali situazioni devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorità, di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni”,* disponendo che il Commissario straordinario provvede alla concessione di tali contributi e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20 quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata;
- il comma 3- bis.2, anch'esso introdotto dal citato articolo 21 del decreto-legge n. 25/2026, che prevede che *“qualora l'impossibilità di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-bis.1, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione è ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione, e la relativa valutazione è effettuata dall'autorità che ha emesso il provvedimento, d'intesa con il Sub-commissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti.”;*
- il comma 3-ter, che dispone che, in caso di delocalizzazione, le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, nonché gli immobili di cui al comma 3-bis, lettera b), e al comma 3-bis.1 *“sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede, ove necessario, alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies”;*
- il comma 3-quater, che stabilisce che *“i contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione”;*

VISTE

le ordinanze commissariali n. 60 del 17 maggio 2026 e n. 61 del 29 maggio 2026 di aggiornamento – anche alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 15/2026 – rispettivamente delle ordinanze n. 53 del 19 settembre 2025 (immobili residenziali) e n. 11 del 25 ottobre 2023 (immobili produttivi);

RITENUTO

necessario aggiornare la determinazione n. 43/2026, recante le modalità di funzionamento delle Commissioni Tecniche Straordinarie territorialmente competenti ai fini del rilascio del parere di competenza ai fini del rilascio del prescritto nulla osta alla delocalizzazione da parte dell'Amministrazione comunale sul cui territorio è ubicato l'immobile da delocalizzare, alle novellate disposizioni normative confluite negli aggiornamenti delle ordinanze n. 53/2025 e n. 11/2023 nonché alle esigenze emerse nel corso dei primi mesi di funzionamento della

Commissione, al fine di assicurarne la coerenza con il mutato quadro normativo e maggiore efficienza ed efficacia;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2025, al n. 243, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio CURCIO, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato Commissario Straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto legge n. 61 del 2023 convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100 e s.m.i., a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, come da ultimo prorogato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2026, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 3 giugno 2026 n. 1686.

Tutto ciò premesso e rilevato,

DISPONE

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

Articolo 1

(Sostituzione integrale della determina commissariale n. 43 del 13 febbraio 2026)

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della Struttura commissariale del presente atto, la Determina n. 43 del 23 febbraio 2026, avente ad oggetto le modalità di convocazione, di funzionamento e di espressione del parere di competenza delle Commissioni Tecniche Straordinarie territorialmente competenti per la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per accedere ai contributi per la delocalizzazione, è integralmente sostituita dal presente provvedimento.
2. A partire dal termine stabilito al comma 1, tutti i riferimenti contenuti in atti e provvedimenti alla precedente Determina n. 43/2026 si intendono riferiti al presente atto.

Articolo 2

(Modalità di attivazione e costituzione della Commissione tecnica straordinaria territorialmente competente per le verifiche dei requisiti di cui all'art. 20-sexies connesse alle procedure di delocalizzazione)

1. Ai fini dell'espressione del parere circa la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo, 1, comma 2 dell'ordinanza n. 53/2025 e s.m.i. e all'art. 9-bis, comma 2, dell'ordinanza n. 11/2023 e s.m.i., l'attività della Commissione tecnica straordinaria (di seguito: la Commissione) territorialmente competente si intende avviata alla ricezione della richiesta di parere relativa all'istanza di nulla osta alla delocalizzazione completa dei relativi allegati, nonché della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, trasmessa dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, all'indirizzo PEC della Struttura del Commissario *commissarioricostituzione@pec.governo.it*.
2. L'Amministrazione comunale e/o Ente locale interessato, contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere in merito all'istanza di valutazione preliminare della richiesta di delocalizzazione, comunica il nominativo del Responsabile del Procedimento designato, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990, per il rilascio del nulla osta di competenza, di cui all'art. 1-bis della richiamata ordinanza n. 53/2025 e s.m.i. ed all'art. 9-bis dell'ordinanza 11/2023 e s.m.i., e accompagna l'istanza con una propria relazione istruttoria.
3. Le Commissioni regionali, nominate con provvedimento del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61/2025 e s.m.i., limitatamente all'espressione del parere circa la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo, 1, comma 2, dell'ordinanza n. 53/2025 e s.m.i. e all'art. 9-bis, comma 2, dell'ordinanza n. 11/2023 e s.m.i., con riferimento alla specifica istanza di

valutazione preliminare della richiesta di delocalizzazione, si intendono integrate, senza ulteriori formalità, dal Responsabile del Procedimento, di cui al comma 2, che assume in seno alla Commissione il ruolo di componente specifico, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale con il compito di illustrare l'istanza e la relativa istruttoria tecnica ai membri permanenti della Commissione.

Articolo 3

(Modalità di funzionamento della Commissione tecnica straordinaria territorialmente competenti per le verifiche dei requisiti di cui all'art. 20-sexies connesse alle procedure di delocalizzazione)

1. Le Commissioni territorialmente competenti di cui all'articolo 1 provvedono:
 - a) alla verifica della sussistenza delle condizioni riportate all'art. 1, comma 2, della ordinanza n. n. 53/2025 e s.m.i. e all'art. 9-bis, comma 2, dell'ordinanza n. 11/2023 e s.m.i., sulla base degli elementi riscontrabili dall'*istanza di valutazione preliminare della richiesta di delocalizzazione* e dalla *relazione istruttoria* del Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione comunale;
 - b) all'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza di integrare nella propria attività anche i rappresentanti di altre strutture tecniche statali, regionali o comunali, a fronte della quale formula, al Commissario straordinario, la proposta di acquisire la designazione dei rispettivi rappresentanti specifici;
 - c) all'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza di integrare nella propria attività anche esperti di cui all'articolo 20-ter, comma 5-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 a fronte della quale formula, al Commissario straordinario, la relativa proposta.
 - d) alla formulazione del parere in esito alla verifica di cui alla lettera a)
2. La Commissione nella composizione integrata dai necessari rappresentanti specifici e con l'eventuale supporto di esperti esterni, ed effettua la verifica di sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 53/2025 e s.m.i. e all'art. 9-bis, comma 2, dell'ordinanza n. 11/2023 e s.m.i. e può svolgere, anche in composizione parziale, sopralluoghi in sito, ove ritenuti necessari per il migliore e più celere conseguimento degli obiettivi prefissati.
3. La Commissione effettua la valutazione dell'istanza ai fini della verifica di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 53/2025 e s.m.i. e all'art. 9-bis, comma 2, dell'ordinanza n. 11/2023 e s.m.i., nella composizione integrata dai necessari rappresentanti specifici e con l'eventuale supporto di esperti esterni, di norma entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa e può svolgere, anche in composizione parziale, sopralluoghi in sito, ove ritenuti necessari per il migliore e più celere conseguimento degli obiettivi prefissati. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato con comunicazione del Commissario straordinario su richiesta motivata della commissione.
4. In presenza di situazioni caratterizzate da particolare complessità tecnica, istruttoria o valutativa, la Commissione territorialmente competente, previa motivata decisione, può richiedere integrazioni istruttorie al Responsabile del Procedimento e/o avvalersi del supporto di esperti qualificati, nonché, ove ritenuto opportuno, di specifiche convenzioni con università o enti di ricerca. Le integrazioni e approfondimenti istruttori acquisiti saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione entro il medesimo di cui al comma 3.
5. Il parere di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo viene formulato dalla Commissione all'Amministrazione comunale in forma scritta.
6. Resta fermo che la Commissione non si esprime in merito alla sussistenza delle condizioni di legittimità edilizio-urbanistica degli immobili oggetto di esame. Tale valutazione è demandata all'Amministrazione comunale che provvede a darne evidenza nel proprio nulla osta, anche ai fini

della determinazione della superficie complessiva assentita dell'immobile, rilevante per la definizione del tetto massimo del contributo concedibile.

7. La Commissione è convocata dal Coordinatore, con preavviso di almeno tre giorni, mediante comunicazione scritta trasmessa ai componenti tramite posta elettronica ordinaria (PEO). Nei casi di particolare urgenza il termine di preavviso può essere derogato.
8. Le riunioni della Commissione si svolgono, di norma, presso la sede della Struttura Commissariale o in modalità telematica, mediante piattaforme che garantiscano la piena identificazione dei partecipanti e la tracciabilità degli interventi. La partecipazione alle riunioni avviene senza oneri a carico della finanza pubblica, come già disposto dalla normativa vigente;
9. La Commissione è validamente riunita con la presenza del coordinatore e della maggioranza dei rappresentanti permanenti. Le decisioni sono assunte all'unanimità per consenso o, in caso sussistano pareri divergenti, a maggioranza dei rappresentanti permanenti, riportando nel parere anche le eventuali posizioni dissenzianti.
10. Di ogni riunione è redatto il verbale a cura del Coordinatore, coadiuvato allo scopo da un segretario verbalizzante individuato tra il personale della struttura di supporto al Commissario straordinario, che lo trasmette ai rappresentanti permanenti presenti. Il verbale deve contenere l'elenco dei partecipanti, le questioni trattate e le conclusioni raggiunte. I verbali sono conservati agli atti della struttura commissariale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
11. Il parere da trasmettere all'Amministrazione comunale viene sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, sia permanenti sia specifici.
12. I pareri rilasciati sono conservati agli atti della struttura commissariale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 4

(Attività istruttoria preliminare dell'Amministrazione comunale)

1. Il Responsabile del Procedimento Comunale, ai fini della trasmissione dell'istanza alla Commissione territorialmente competente per l'acquisizione del relativo parere, effettua una apposita istruttoria tecnica preliminare e valuta:
 - a) la completezza della documentazione trasmessa;
 - b) il nesso di causalità tra il danno dichiarato e l'evento calamitoso di riferimento;
 - c) la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, documentazione fotografica, relazioni tecniche, indagini specialistiche e ogni altro documento utile all'espletamento delle verifiche di sussistenza dei requisiti) per l'acquisizione degli elementi istruttori necessari per l'espressione del parere di competenza della Commissione;
 - d) la ricognizione del quadro dei vincoli insistenti sull'area e sull'immobile oggetto di istruttoria;
 - e) la tipologia di intervento edilizio necessario ai fini della rimozione delle condizioni di inagibilità dell'immobile;
 - f) i fattori di rischio idraulico ed idrogeologico esterni che hanno determinato l'emissione del provvedimento di sgombero e/o evacuazione a carico dell'immobile oggetto di istruttoria.
2. Il Responsabile del Procedimento comunale può provvedere, laddove ritenuto opportuno e/o necessario, ad effettuare sopralluoghi in sito, anche alla presenza dell'istante e del tecnico incaricato.
3. All'esito dell'istruttoria preliminare è redatta una relazione istruttoria da trasmettere alla Commissione territorialmente competente in uno all'*istanza di valutazione preliminare della richiesta di*

delocalizzazione, per l'acquisizione del parere di cui all'art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 53/2025 e s.m.i. e all'art. 9-*bis*, comma 2, dell'ordinanza n. 11/2023 e s.m.i..

4. La relazione istruttoria di cui al comma precedente sarà oggetto di illustrazione da parte del Responsabile del Procedimento nell'ambito dei lavori della Commissione, nella sua qualità di componente specifico della stessa.
5. Nella relazione istruttoria, da redigersi secondo la modulistica allegata alle ordinanze n. 53/2025 e n. 11/2023, vengono riportati almeno i seguenti contenuti:
 - a) i dati del richiedente e dell'immobile oggetto di istanza di delocalizzazione;
 - b) il riferimento al provvedimento emanato dal Sindaco, e tuttora vigente, che sancisce la condizione di grave danneggiamento dell'immobile a destinazione residenziale oggetto dell'istanza, come definita dall'art. 1 co. 1;
 - c) la descrizione del danneggiamento e dell'intervento edilizio necessario per la rimozione della condizione di inagibilità dell'immobile, così come desumibile dalla documentazione tecnica acquisita, supportato anche da documentazione fotografica;
 - d) la classificazione, ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., della tipologia di intervento edilizio necessario ai fini della rimozione delle condizioni di inagibilità dell'immobile.
 - e) i riferimenti normativi che determinano l'impossibilità di procedere con le necessarie attività di ricostruzione in sito, compreso anche il divieto di attività ricadenti nell'art. 3 comma 1 lettera e), del D.P.R. 6 giugno 2021 n. 380 e s.m.i., derivante da atti o norme vigenti che regolamentano l'uso e la trasformazione del territorio;
 - f) la valutazione (eventuale) dei fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni che hanno determinato l'emissione del provvedimento di sgombero e/o evacuazione a carico dell'immobile oggetto di istruttoria;
 - g) le eventuali ulteriori valutazioni emerse dalla documentazione tecnica allegata all'istanza utili ai fini delle verifiche di cui sopra, gli eventuali sopralluoghi svolti.
6. Nel caso in cui l'istanza di delocalizzazione venga presentata per la presenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni la documentazione da trasmettere alla Commissione per l'espressione del parere sarà integrata da:
 - a) dichiarazione – sulla base della valutazione delle strutture tecniche competenti - dell'Autorità che ha emesso il provvedimento interdittivo di impossibilità di revoca del provvedimento stesso per il permanere a carico dell'immobile di fattori di rischio idraulico e idrogeologico per i quali non risultano programmati e finanziati interventi di mitigazione;
 - b) dichiarazione dell'Ente/degli Enti, ritenuti dall'Amministrazione comunale competenti, circa l'esistenza o meno di interventi, programmati e finanziati, di mitigazione dei rischi che hanno determinato il provvedimento di interdizione;
7. Qualora, invece, risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei fattori di rischio idraulico e idrogeologico a carico dell'immobile oggetto di istruttoria, l'Autorità che ha emesso il provvedimento interdittivo nel dichiarare l'impossibilità di revoca del provvedimento stesso deve attestare la non sufficienza degli interventi programmati e finanziati a garantire, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento interdittivo. Su tale valutazione esprime la propria intesa formale – previa valutazione delle strutture tecniche competenti - il Sub-commissario territorialmente competente.
8. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e al fine di garantire ogni supporto al raggiungimento degli obiettivi previsti, ai fini della valutazione preliminare delle istanze di delocalizzazione, da riportare in apposita relazione istruttoria, il Responsabile del Procedimento, debitamente individuato nei ruoli dell'Ente locale competente, può richiedere il supporto del personale tecnico del sub-

commissario territorialmente competente e della struttura di supporto al Commissario straordinario all'uopo individuati.

9. L'individuazione del personale tecnico di cui al comma precedente, da parte del sub-commissario territorialmente competente e del Commissario straordinario, può essere effettuata con semplice comunicazione, completa delle modalità di contatto del personale individuato.

Articolo 4

(Pubblicazione ed efficacia)

1. La presente determina è pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché comunicata ai soggetti designanti quali rappresentanti permanenti in seno alle singole Commissioni tecniche straordinarie regionali.
2. Ai fini della sua efficacia, la presente determina acquista valore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale e produce effetti immediati a decorrere da tale data.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fabrizio Curcio

LA DIRETTRICE DELL'AREA TECNICA

Rita Nicolini

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE E EDILIZIA
PUBBLICA**

Giovanni De Carlo